

**AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA
PER LA NOMINA DEL COMPONENTE UNICO
DELL'ORGANISMO INIDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE UMBRIA**
(adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 304 del 14 febbraio 2018)

**Regione Umbria – Assemblea legislativa
Il Segretario generale**

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016;

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21;

Vista la legge regionale 25 ottobre 2011, n. 9;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

Visto il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;


Visto il Regolamento di disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 296 del 25 gennaio 2018;

In esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 304 del 14 febbraio 2018

RENDE NOTO

**Art. 1
(Oggetto dell'incarico)**


1. È indetta la procedura di selezione comparativa finalizzata alla nomina del componente unico dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria (di seguito denominato O.I.V.) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2011.
2. L'incarico ha durata di tre anni, dalla data di decorrenza della nomina, e può essere rinnovato per una sola volta, previa procedura selettiva.
3. L'O.I.V. opera, in posizione di autonomia e indipendenza, presso la sede dell'Assemblea legislativa.



4. L’O.I.V., in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 del Regolamento approvato con deliberazione n. 296 del 2018, svolge le seguenti funzioni:
 - a) monitora il funzionamento complessivo e presidia la corretta applicazione del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni al Segretario generale, e comunica tempestivamente le criticità riscontrate all’Ufficio di presidenza, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della Funzione pubblica;
 - b) esprime parere vincolante sulla proposta relativa al Sistema di misurazione e valutazione della performance sottoposta all’esame e all’approvazione dell’Ufficio di presidenza, sull’aggiornamento annuale e sulle eventuali ulteriori integrazioni e modifiche del medesimo, avendo particolare riguardo ai meccanismi che garantiscono differenziazione dei giudizi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - c) monitora l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati nel Piano della performance durante il periodo di riferimento, segnalando e proponendo all’Ufficio di presidenza, in corso di esercizio, eventuali interventi correttivi;
 - d) valuta la performance organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso, promuovendo l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti;
 - e) propone all’Ufficio di presidenza la valutazione annuale della performance del Segretario generale, anche ai fini dell’attribuzione del relativo premio di risultato;
 - f) valida la Relazione sulla performance approvata dall’Ufficio di presidenza e assicura che alla medesima sia data visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
 - g) verifica la sostanziale integrazione tra la programmazione economico-finanziaria e la pianificazione strategico-gestionale;
 - h) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità e garantisce l’integrazione tra il ciclo della performance e le misure adottate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
 - i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - j) svolge ogni altra funzione prevista dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 2
(Requisiti di partecipazione)

1. Alla procedura sono ammessi i candidati che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea e, se di cittadinanza non italiana, anche di una comprovata conoscenza della lingua italiana;
 - b) iscrizione, da almeno sei mesi, all’Elenco Nazionale dei componenti degli O.I.V. istituito dal D.M. 2 dicembre 2016, nella fascia professionale 2 o 3;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti;
 - e) possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento);
 - f) possesso di una comprovata esperienza professionale di almeno otto anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, di cui tre come componente di Organismi indipendenti di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe.
2. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento approvato con deliberazione n. 296 del 2018, il componente unico dell’O.I.V. non può essere nominato tra soggetti che:
 - a) siano titolari di rapporti di lavoro dipendente, o di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza, con la Regione Umbria o, comunque, per la loro attività, in conflitto di interessi con essa;
 - b) se dipendenti pubblici, siano titolari del medesimo incarico presso un’altra amministrazione, ovvero, se non dipendenti pubblici, siano già componenti di O.I.V. in amministrazioni con più di 1000 dipendenti o siano già componenti di altri tre O.I.V. in amministrazioni con meno di 1000 dipendenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del D.M. 2 dicembre 2016;



c) siano titolari di incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero siano titolari di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero siano stati titolari di simili incarichi, cariche o rapporti nei tre anni antecedenti la nomina;

d) siano componenti degli Organi o del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Umbria;

e) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

f) abbiano riportato una condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;

g) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Assemblea legislativa nel triennio precedente;

h) si trovino, nei confronti dell'Assemblea legislativa, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

i) qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, abbiano subito una sanzione disciplinare superiore alla censura;

j) siano magistrati o avvocati dello Stato con funzioni nell'ambito giurisdizionale della Regione Umbria;

k) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;


l) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Segretario generale, i dirigenti dell'Assemblea legislativa o con componenti dell'Ufficio di presidenza;

m) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato.

3. Il candidato deve dichiarare, nella domanda, l'eventuale sussistenza di un impedimento rimovibile, impegnandosi, se prescelto, a rimuoverlo prima della nomina, entro il termine indicato dall'amministrazione nella relativa comunicazione.

Art.3**(Presentazione delle domande di partecipazione)**

1. La domanda di partecipazione alla presente procedura, di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato 1), dovrà essere sottoscritta dal candidato mediante l'apposizione della propria firma autografa e corredata dal proprio *curriculum vitae et studiorum*, da una breve relazione di accompagnamento e da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. Qualora il candidato sia in possesso di un documento di identità non in corso di validità, gli statì, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante presentazione di copia del documento specificando, a margine, che i medesimi dati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio, ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
2. La domanda, redatta su carta semplice e indirizzata al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria - Piazza Italia, 2 - 06121 Perugia, dovrà essere presentata, con i relativi allegati, direttamente alla Sezione Flussi documentali, Archivi e Privacy dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria o inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), entro il termine perentorio di quindici giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nell'apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica.
3. In alternativa alle modalità di invio di cui al precedente comma 2, la domanda di ammissione potrà essere inviata per via telematica da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata dell'Assemblea legislativa, il cui indirizzo è il seguente: cons.reg.umbria@arubapec.it. In tal caso, la domanda e gli allegati alla stessa saranno dichiarati validi:
 - a) se sottoscritti con firma digitale o con firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
 - b) se trasmessi da una casella di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata dell'Assemblea legislativa, allegando al messaggio sia la copia per immagine della domanda analogica di partecipazione alla selezione, sottoscritta dallo stesso candidato con firma autografa, sia la copia per immagine del documento di identità del candidato stesso.Per la creazione del documento informatico dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e rtf, oppure non



proprietari come odf, txt e xml, evitando i formati proprietari (doc, xls). Il canale prescelto della posta certificata per l'inoltro della domanda potrà essere utilizzato dall'Assemblea legislativa nel prosieguo del procedimento per l'invio telematico di comunicazioni al candidato.

4. Qualora la domanda venga presentata direttamente alla Sezione Flussi documentali, Archivi e Privacy, la data di presentazione sarà stabilita dal timbro di protocollazione apposto sulla stessa; qualora l'inoltro avvenga mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro dell'amministrazione postale accettante e qualora avvenga tramite posta elettronica certificata farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna creata dal provider di posta elettronica certificata dell'Assemblea legislativa.
5. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Saranno esclusi dalla procedura i candidati la cui domanda di partecipazione risulti priva di sottoscrizione, non corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato o pervenuta oltre i termini sopra indicati.

Art. 4
(Nomina)

1. Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione.
2. Effettuata la valutazione delle domande, secondo i criteri di cui ai successivi commi 3 e 4, il Presidente dell'Assemblea legislativa proporrà il nominativo del componente unico dell'O.I.V. all'Ufficio di presidenza, che procederà alla nomina, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento.
3. La valutazione dei *curricula* sarà effettuata con riferimento ai seguenti ambiti:
 - a) area delle conoscenze;
 - b) area delle esperienze;
 - c) area delle capacità.
4. Nella relazione di accompagnamento, ai fini della valutazione, il candidato dovrà evidenziare i più significativi risultati individuali e aziendali ottenuti ed esporre gli obiettivi che, a proprio parere, l'O.I.V. dovrebbe perseguire.
5. La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
6. Il nominativo, il *curriculum* e il compenso del candidato prescelto saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa; l'atto di nomina dell'O.I.V. sarà pubblicato sul sito internet istituzionale e sarà trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica per le pubblicazioni di competenza.

Art. 5
(Trattamento economico)

1. Il compenso da corrispondere al componente unico dell'O.I.V., per ciascun anno di incarico, determinato in conformità a quanto disposto nell'articolo 9 del Regolamento, è pari ad euro 17.181,00 al netto di IVA e oneri.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, si informano i candidati che i dati personali forniti verranno trattati per le sole finalità relative al presente procedimento. Il trattamento verrà effettuato manualmente e con l'ausilio di strumenti informatici, nell'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; la durata del periodo di conservazione è quella prevista dalla normativa vigente in materia di archivi pubblici. I dati stessi saranno comunicati esclusivamente ai soggetti interni all'amministrazione coinvolti nel presente procedimento. In relazione al trattamento dei dati personali, i candidati potranno esercitare, con richiesta rivolta al Titolare, i diritti previsti dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. Il Titolare del trattamento è la Regione Umbria - Assemblea legislativa.

Art. 7

(Norme finali e di rinvio)

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa richiamo alle normative statali e regionali vigenti.
2. L'amministrazione si riserva il diritto di prorogare, riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare il presente avviso, senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'ente.
3. Il Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione, Dott.ssa Simonetta Silvestri.
4. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai numeri telefonici 075.576.3040/3396.
5. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa e nell'apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica.

Il Segretario generale
Dott. Stefano Mazzoni